



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°109/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA:** la propria Ordinanza n°39/2016 in data 06/04/2016 e ss.mm./ii, finalizzata alla definizione dei nuovi pescaggi del porto di Venezia e Marghera;
- VISTA:** la propria Ordinanza n°90/2018 in data 12/11/2018, la cui parte premessa è da intendersi qui integralmente richiamata e a mezzo della quale si è proceduto alla temporanea riduzione degli ordinari valori di pescaggio massimo consentito per il transito delle navi lungo il canale Malamocco – Marghera, in attesa del completamento degli interventi urgenti per il ripristino delle ordinarie quote batimetriche di cui alla propria Ordinanza n°66/2018 in data 19/09/2018;
- VISTA:** altresì le proprie Ordinanze n°107/2018 in data 28/12/2018, n°15/2019 in data 28/02/2019, n°29/2019 in data 04/04/2019 e n°45/2019 in data 10/05/2019 con le quali, in ragione dei progressi registrati durante lo svolgimento dei predetti lavori, sono già stati parzialmente revisionati – in aumento – i temporanei valori limite dei pescaggi imposti con il provvedimento contingibile e urgente sopra richiamato;
- VISTI:** i rilievi batimetrici aggiornati del tratto di canale di massima compreso tra la curva di S. Leonardo e il terminal FUSINA, trasmessi dalla competente Autorità di Sistema Portuale del mare adriatico settentrionale con nota assunta a protocollo n°26372 in data 23/08/2019 e riferiti allo stato di avanzamento dei lavori al 16/07/2019;
- CONSIDERATO:** che, in relazione proprio allo stato di avanzamento dei lavori di che trattasi e ai conseguenti rilievi batimetrici in parola, ad oggi si può registrare l'ulteriore parziale miglioramento delle condizioni generali di sicura percorribilità del predetto tratto di canale soltanto per le navi di larghezza non superiore a 36 metri;
- VISTA:** la nota prot.n.00030275 del 20.10.2016 con la quale è stata istituita la Commissione accosti del porto di Venezia composta da un rappresentante della Capitaneria di porto delegato dal Comandante del porto che la presiede

e da un rappresentante designato da ciascuno dei soggetti espletanti i servizi tecnico nautici (pilotaggio, rimorchio e ormeggio);

TENUTO CONTO: del parere tecnico – nautico espresso in merito dal Capo Pilota della locale Corporazione Piloti Estuario Veneto, durante la valutazione congiunta dei citati rilievi batimetrici svoltasi in data 12/09/2019;

RITENUTO: pertanto opportuno adeguare alle variazioni registrate le temporanee limitazioni imposte con il provvedimento sopra richiamato e adottato per ragioni contingibili e urgenti, a tutela della sicurezza della navigazione nonché della pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO: altresì che sino al definitivo consolidamento delle casse di colmata ubicate a sud della località Fusina non può escludersi comunque un ulteriore peggioramento delle condizioni minime di sicurezza per l'ordinaria percorribilità della prospiciente porzione di canale Malamocco – Marghera, circostanza rispetto alla quale seguita a rendersi necessario un periodico monitoraggio dei livelli batimetrici da parte della citata AdSP;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento il limite massimo di pescaggio lungo il canale Malamocco – Marghera in deroga a quanto stabilito nella scheda n°19 allegata all'Ordinanza n°39/2016 in data 06/04/2016 e ss.mm./ii. di questa Capitaneria di porto e a rettifica delle previsioni di cui alla propria Ordinanza n°90/2018 in data 12/11/2018 e ss.mm./ii., è temporaneamente fissato come di seguito specificato:

LARGHEZZA NAVE	Pescaggio massimo diurno a l.m.m.*	Pescaggio massimo notturno a l.m.m.* per navi dotate di bow thruster	Pescaggio massimo notturno a l.m.m.* per navi non dotate di bow thruster
fino a 33 mt	11,20 mt	10,50 mt	10,00 mt
compresa tra 33,01 e 36 mt	11,10 mt	10,40 mt	9,90 mt
compresa tra 36,01 e 41 mt	10,60 mt	9,90 mt	9,40 mt
compresa tra 41,01 e 45 mt	10,20 mt	9,50 mt	9,00 mt

* il riferimento per le misurazioni del livello del mare deve essere locale e non riferito allo zero altimetrico della rete di Livellazione Nazionale.

Le manovre che impegnano l'ingresso/uscita di navi in condizioni di pescaggio prossime ai valori limite sopra riportati, saranno oggetto di specifiche valutazioni da parte della Commissione accosti di cui in premessa, la quale, tenuto conto delle prioritarie ragioni di sicurezza della navigazione e delle caratteristiche strutturali, dimensionali, evolutive e tecniche dell'unità, nonché del livello di marea in atto, potrà stabilirne:

- l'eseguibilità, previo necessario potenziamento dei servizi tecnico nautici in ausilio;
- la non eseguibilità.

Di tali determinazioni sarà data pronta comunicazione all'agenzia raccomandataria marittima di riferimento e/o al comando di bordo.

Articolo 2

Al fine di garantire la sicura percorribilità del canale Malamocco – Marghera, l'Autorità di Sistema Portuale del mare adriatico settentrionale è tenuta ad effettuare, con cadenza almeno trimestrale, un rilievo batimetrico del tratto del medesimo canale tra il c.d. curvone di San Leonardo (compreso) e il bacino di evoluzione n°4 (escluso), le cui risultanze saranno messe a disposizione della Capitaneria di porto di Venezia.

Restano invariate tutte le altre previsioni e condizioni di cui alla più volte citata Ordinanza n°90/2018 in data 12/11/2018 e ss.mm./ii. della Capitaneria di porto di Venezia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n°45/2019 in data 10/05/2019, in premessa richiamata.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)